II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che modifica le decisioni 92/265/CEE, 91/449/CEE e 93/199/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria

(93/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [4], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando che le importazioni dall'Austria, negli Stati membri, di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine sono disciplinate dalle norme contenute nella decisione 92/265/CEE della Commissione [5];

considerando che la situazione della peste suina classica è migliorata nelle regioni di Carinzia e in quella di Vienna;

considerando che le condizioni zoosanitarie e la certificazione veterinaria relative agli scambi di suini vivi e di carni suine fresche sono state modificate per tener conto della migliorata situazione sanitaria;

considerando che la pesta suina classica è apparsa nella regione di Salisburgo;

considerando che la peste suina classica potrebbe mettere in pericolo le mandrie degli Stati membri, dati gli scambi di suini vivi, di sperma ed embrioni di suini, di carni suine fresche, di carni di cinghiale e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che è necessario modificare la decisione 92/265/CEE, la decisione 91/449/CEE della Commissione [6], modificata da ultimo dalla decisione 93/139/CEE [7], e la decisione 93/199/CEE [8] in modo corrispondente;

considerando che devono essere fissate misure di protezione per gli scambi di embrioni di suini e di carni di cinghiale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[5] GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 23.
[6] GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.
[7] GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 39.
[8] GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 92/265/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente :

« Decisione della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità dall'Austria di sperma di suini, embrioni di suini, carni di cinghiale e prodotti a base di carni suine ».

2) L'articolo 1 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 1*

1. Sono vietate le importazioni dall'Austria, negli Stati membri, di sperma di suini, embrioni di suini, carni di cinghiale e prodotti a base di carni suine.

2. Il divieto di importare sperma di suini, embrioni di suini, carni di cinghiale e prodotti a base di carni suine di cui al paragrafo 1 non si applica ai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria Superiore, Burgenland, Carinzia e Vienna.

3. Il divieto relativo ai prodotti a base di carni suine di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti che siano stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti :

a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F_c è pari o superiore a 3,00 ;

b) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C ;

c) un trattamento costituito da una fermentazione naturale o da una stagionatura di almeno nove mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche :

— aW pari o inferiore a 0,93,

— pH pari o inferiore a 6. »

Articolo 2

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue :

1) Nell'allegato A, parte II, la parola « Austria » è seguita dalle parole : « (nel caso di prodotti a base di carni suine : Vorarlberg, Tirolo, Austria Superiore, Burgenland, Carinzia e Vienna) ».

2) Nell'allegato D, parte II, l'Austria è compresa nell'elenco dei paesi autorizzati a utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria riportato nella parte I dell'allegato D.

Articolo 3

Nell'allegato, parte 2 della decisione 93/199/CEE le parole « Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, e Austria Superiore) » sono sostituite da : « Austria (Burgenland, Tirolo, Vorarlberg, Austria Superiore, Carinzia e Vienna) ».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione